



2) gli ovini sopraelencati possono essere allontanati dall'allevamento, previa autorizzazione del Servizio Veterinario, solo per essere avviati direttamente al macello

3) la eventuale morte di riproduttori maschi della specie ovina deve essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'ASP di Ragusa - Distretto di Ragusa;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro il termine di 60gg dalla notifica.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, i Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

La notifica della presente al Sig. ALDERISI GIOVANNI sopra generalizzato

IL VETERINARIO UFFICIALE

Stampa dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Settore Veterinario, con firma e timbro del Medico Veterinario.

Stampa dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, con firma e timbro del Sindaco.